



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO
"SIMONA GIORGI"

Data protocollo come da segnatura

- SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
- PRIMARIA

Destinatari:

- Genitori
- Docenti
- Personale scolastico
- Circolari
- Albo pretorio
- Amministrazione trasparente
- Sito regolamenti della scuola

Oggetto: Modifica del Regolamento di Istituto (delibere del Consiglio di Istituto)

Si comunica a tutti i genitori ed al personale scolastico che il Consiglio di Istituto ha proceduto alla modifica del regolamento di istituto come sotto specificato, con le conseguenti modifiche alle disposizioni organizzative.

- 1) **USCITA AUTONOMA DEI MINORI DI ANNI 14 DAI LOCALI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA**
TITOLO 3 SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SCOLASTICA Art. 4
 - L'uscita autonoma al termine delle lezioni dai locali scolastici è estesa anche agli alunni della scuola primaria, ex Legge 4 dicembre 2017, n. 172 (conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148) che all'art 19-bis, contiene la disciplina riguardante l'uscita autonoma degli alunni minori di 14 anni.
 - La norma sopra citata attribuisce ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori e ai soggetti affidatari, ai sensi della Legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni facoltà di autorizzare l'Istituzione Scolastica a consentirne l'uscita autonoma dai locali al termine delle lezioni.
 - Pertanto si invitano i genitori (o tutori), che intendano avvalersi di questa possibilità, a sottoscrivere il modulo di autorizzazione allegato, che dovrà essere inviato tramite mail **entro il 7/01/2025**, compilato in ogni sua parte, firmato da entrambi i coesercenti la responsabilità genitoriale, ed allegando fotocopia leggibile dei documenti di identità. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.
 - Si allega il modulo che deve essere trasmesso a miic81700r@istruzione.it e contestualmente ai docenti di classe. In mancanza di documentazione idonea sarà necessario prelevare personalmente i propri figli. Si precisa che nell'oggetto della mail deve essere indicato il nominativo dell'alunno e la classe di appartenenza.
- 2) **ORARIO DI INGRESSO POSTICIPATO SCUOLA PRIMARIA**
TITOLO 3 SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SCOLASTICA Art. 6
 - L'orario di ingresso posticipato è così variato a decorrere dal 3/11/2025: l'orario 10.30 è variato in 9.30 (non sarà più possibile entrare alle 10.30 ma solo alle 9.30); rimangono invariati gli altri orari (12.30 e 14.30)
- 3) **REGOLAMENTO DI DISCIPLINA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO**

TITOLO 8 REGOLAMENTO DI COMPORTAMENTO PER GLI STUDENTI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO artt. 4-12 e tabelle 1 e 2

Il regolamento di disciplina per gli studenti della scuola secondaria di 1° grado è integralmente sostituito dal testo sotto riportato.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO
"SIMONA GIORGI"

REGOLAMENTO DI IRROGAZIONE SANZIONI DISCIPLINARI

PREMESSA

- i. La L. n. 150/2024, il cui art. 1, c. 4, ha delegato il Governo a provvedere *"alla revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti"* tramite *"uno o più regolamenti"*. I fini dichiarati sono quelli di:
 - ripristinare la cultura del rispetto
 - affermare l'autorevolezza dei docenti delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado
 - rimettere al centro il principio della responsabilità
 - restituire piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico, nonché al percorso formativo degli studenti.
- ii. Viene introdotta la distinzione fra *"allontanamento dalle lezioni"* e *"allontanamento dalla comunità scolastica"*: il primo, fino a 15 giorni, è di competenza del consiglio di classe, il secondo, superiore ai 15 giorni, rimane di competenza del consiglio d'istituto.
- iii. La sanzione dell'allontanamento dalle lezioni può essere comminata dal consiglio di classe fino a 2 giorni e da 3 a 15 giorni.

Allontanamento fino a 2 giorni

le attività di recupero educativo sono gestite direttamente dalla scuola tramite docenti incaricati di realizzare attività di *"approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare"*;

Allontanamento dai 3 a 15 giorni

Le attività si svolgono presso la scuola o presso *"le strutture ospitanti (...) con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni"*.

DOVERI DEGLI STUDENTI

A norma dell'articolo 3 dello Statuto:

- Gli studenti condividono con il personale scolastico la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come fattore di qualità della vita scolastica
- Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere i loro impegni di studio.
- Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
- Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1.3 (libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione; rispetto reciproco di tutte le persone, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale).
- Gli studenti sono chiamati al rispetto delle disposizioni organizzative e di sicurezza vigenti nella scuola.
- Agli studenti si richiede di utilizzare correttamente gli ambienti le attrezzature ed i materiali della scuola, e a non arrecare danni alle strutture.

AMBITO DI APPLICAZIONE

- i. Sono sanzionabili sia le mancanze commesse all'interno dell'Istituto, durante l'attività didattica ordinaria o aggiuntiva, sia quelle commesse in altre sedi esterne all'Istituto, in occasione di uscite didattiche, visite guidate, viaggi d'istruzione, attività sportive o culturali o che, sebbene commesse esternamente, abbiano ricadute e/o conseguenze in ambito scolastico (es: mobbing nei confronti di compagni).
- ii. Sono altresì sanzionabili le mancanze connesse con l'uso improprio di strumenti tecnologici appartenenti all'Istituto.
- iii. Qualora il fatto disciplinare costituisca ipotesi di reato (in base all'ordinamento vigente), l'avvio del procedimento disciplinare e il provvedimento disciplinare stesso non estinguono l'obbligo del Dirigente scolastico di presentare specifica denuncia alla competente autorità giudiziaria.

CRITERI GENERALI

- i. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
- ii. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.
- iii. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
- iv. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- v. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, ove possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

CLASSIFICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I provvedimenti disciplinari sono divisi in:

- a. Sanzioni "leggere" – per atti di non particolare gravità
- b. Allontanamento dalle lezioni

pag. 3 viale Brianza N. 14/18 e via Venini N. 80 - 20127 Milano (Mi) Tel. 02/88444663

Cod. Mecc. MIIC81700R - Cod. Fisc. 97117370151 <https://icsgiorgi.edu.it/>

PEO miic81700r@Istruzione.It PEC miic81700r@Pec.Istruzione.It

A. Sanzioni leggere

- i. Ammonizione verbale Il Docente ammonisce verbalmente lo studente e/o ne prende nota sul registro personale.
- ii. Ammonizione scritta Il Docente ammonisce lo studente, annota sul Registro di classe il comportamento sanzionato e ne dà comunicazione alla famiglia. Contestualmente informa il Consiglio di classe.
- iii. Colloquio con il Dirigente Scolastico: Il Dirigente scolastico convoca l'alunno e la famiglia alla presenza del coordinatore di classe.

B. allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni,

- i. il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare.
- ii. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica con medesimo orario didattico.
- iii. Le modalità con cui lo studente elabora e volge il compito assegnato saranno parte della valutazione di comportamento. In caso di parziale o mancato impegno nell'elaborazione del compito assegnato, ciò avrà un effetto negativo sulla valutazione del comportamento.
- iv. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attività di cui al primo periodo.

C. allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni,

- i. il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento.
- ii. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica con medesimo orario didattico.
- iii. Le modalità con cui lo studente elabora e volge il compito assegnato saranno parte della valutazione di comportamento. In caso di parziale o mancato impegno nell'elaborazione del compito assegnato, ciò avrà un effetto negativo sulla valutazione del comportamento.
- iv. eventuali attività svolte esternamente alla scuola – deliberate all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) – si svolgono presso le strutture ospitanti con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime.
- v. Le convenzioni disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento
- vi. Qualora il consiglio di classe, sulla base del Regolamento d'istituto e della gravità di fatti accertati, ravvisi che la sanzione prevista sia superiore ai 15 giorni di allontanamento, delibera la remissione del procedimento e dei relativi atti alla competenza del consiglio d'istituto.

A. allontanamento dello studente dalle lezioni oltre quindici giorni,

- i. L'allontanamento qualificato come "allontanamento dalla comunità scolastica" ha una durata superiore ai 15 giorni e può includere, altresì, le sanzioni gravissime dell'esclusione dallo scrutinio finale o della non ammissione all'esame di Stato.
- ii. la scuola deve prevedere un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe. Caso per caso, va valutato e costruito "un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla

pag. 4 viale Brianza N. 14/18 e via Venini N. 80 - 20127 Milano (Mi) Tel. 02/88444663

Cod. Mecc. MIIC81700R - Cod. Fisc. 97117370151 <https://icsgiorgi.edu.it/>

PEO miic81700r@istruzione.it PEC miic81700r@pec.istruzione.it

Firmato digitalmente da POLLIANI ANNA

responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica", coinvolgendo, ove necessario, anche i servizi sociali e l'autorità giudiziaria.

- iii. Il provvedimento è disposto dal consiglio d'istituto, su proposta del consiglio di classe, nei casi specificamente previsti al comma 9 dell'art. 4 dello Statuto:
- 1) quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana;
 - 2) quando vi sia pericolo per l'incolumità delle persone;
 - 3) in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli studenti.

PROCEDURA DI IRROGAZIONE DELLA SANZIONE

- i. Il docente coordinatore informa tempestivamente la famiglia del fatto contestato.
- ii. Il docente / coordinatore / Dirigente Scolastico convoca lo studente e la famiglia alla presenza di altri docenti, descrivono l'inadempienza comunicando l'avvio del procedimento disciplinare ed ascoltano le motivazioni a sua difesa (Contraddittorio). In tale circostanza sono illustrate ai genitori le successive fasi del procedimento disciplinare.
- iii. Il dirigente scolastico – in caso il Cdc abbia espresso parere in tal senso - convoca il consiglio di classe allargato alla componente genitori e illustra l'inadempienza riportando le giustificazioni addotte in sede di contraddittorio in difesa dell'alunno; la seduta va convocata di norma entro sette giorni scolastici dalla piena conoscenza dei fatti.
- iv. La convocazione del Consiglio di classe può essere richiesta anche dalla maggioranza dei docenti della classe interessata.
- v. Il consiglio di classe, constatato che il comportamento rientra tra le mancanze disciplinari riportate nel Regolamento di Disciplina, raccolte prove a carico, testimonianze e memorie delle persone danneggiate, delibera il provvedimento disciplinare proporzionalmente alla gravità dei fatti contestati.
- vi. La Comunicazione del provvedimento debitamente motivato dovrà essere inviata alla famiglia tramite raccomandata a mano o raccomandata A/R o pec
- vii. Può essere disposta una ulteriore convocazione della famiglia per l'esplicitazione della motivazione della motivazione della sanzione irrogata.

Funzionamento del Consiglio di classe per l'irrogazione di sanzioni disciplinari

- i. Il Consiglio di Classe potrà irrogare la sanzione della sospensione per periodi non superiori a quindici giorni; qualora prevedesse una sanzione di periodi superiori ai quindici giorni dovrà essere convocato, invece, il competente Consiglio di Istituto che adotterà analoga procedura.
- ii. La seduta disciplinare del Consiglio di classe è divisa in due momenti:
- iii. Il primo momento è finalizzato alla ricostruzione dell'evento (fase dibattimentale).
- iv. Il secondo momento è finalizzato alle decisioni da assumere (fase deliberativa).
- v. La seduta del Consiglio di Classe è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto. Al secondo momento (fase deliberativa) non possono partecipare membri in conflitto d'interesse. Ai fini della "presenza del numero legale" i membri in conflitto d'interesse sono esclusi dal computo.
- vi. Il Dirigente Scolastico, a fronte di casi complessi, verificata l'impossibilità di concludere in un'unica seduta l'intera procedura, può disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in altro giorno, avendo però cura di evitare inopportune dilazioni della tempistica.
- vii. La decisione del Consiglio di Classe, adottata all'unanimità e/o a maggioranza debitamente motivata, è comunicata con atto formale alla famiglia dello studente.

pag. 5 viale Brianza N. 14/18 e via Venini N. 80 - 20127 Milano (Mi) Tel. 02/88444663

Cod. Mecc. MIIC81700R - Cod. Fisc. 97117370151 <https://icsgiorgi.edu.it/>

PEO miic81700r@istruzione.it PEC miic81700r@Pec.istruzione.it

Firmato digitalmente da POLLIANI ANNA

Procedura per l'irrogazione di sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni

- i. Il Dirigente scolastico, constatato che l'infrazione rientra nella casistica indicata dal Regolamento di Disciplina propone la convocazione di un apposito Consiglio d'Istituto. Per la convocazione del Consiglio d'Istituto è possibile ricorrere alla procedura d'urgenza, con conseguente riduzione al minimo dei tempi normalmente previsti. La seduta disciplinare dell'Organo competente è divisa in due momenti.
- ii. 1. Il primo momento è finalizzato alla ricostruzione dell'evento: lo studente interessato ha diritto a partecipare a tale momento ed essere assistito dai genitori. L'interessato può avvalersi di testimoni a suo favore e presentare una memoria, che può essere anche sostitutiva della presenza. L'Organo competente può deliberare anche in assenza dello studente interessato e dei suoi genitori e della predetta memoria scritta, purché vi sia certezza dell'avvenuta convocazione.
- iii. 2. Il secondo momento è finalizzato alle decisioni da assumere: a tale momento l'alunno interessato e i suoi genitori non sono ammessi.
- iv. La seduta dell'Organo competente è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto. Al secondo momento della seduta non possono partecipare membri in conflitto di interesse. Ai fini della "presenza del numero legale", i membri in conflitto d'interesse sono esclusi dal computo.
- v. Il presidente, a fronte di casi complessi, verificata l'impossibilità di concludere in un'unica seduta l'intera procedura, può disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in altro giorno, avendo però cura di evitare inopportune dilazioni della tempistica.
- vi. La decisione dell'organo competente, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale alla famiglia dello studente.

Le impugnazioni

- i. Lo Statuto (art. 5) offre allo studente (agli esercenti la responsabilità genitoriale, se minorenni) la possibilità di un duplice livello di ricorso all'interno dell'amministrazione scolastica:
- ii. di primo grado: all'Organo interno di garanzia;
- iii. di secondo grado: al direttore dell'USR

Organo di garanzia

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni.

L'Organo di Garanzia ha i seguenti compiti legati all'ambito disciplinare. Nello specifico:

- decidere in merito ai ricorsi presentati, da chiunque vi abbia interesse, contro le sanzioni disciplinari irrogate dagli organi preposti;
- decidere, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che eventualmente dovessero insorgere, all'interno della scuola, in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

Organo di garanzia Ufficio Regionale

Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti.

Composizione

L'Organo di Garanzia è composto da:

- Dirigente scolastico (o suo delegato), con funzione di Presidente
- due rappresentanti dei docenti
- due rappresentanti dei genitori

Procedure e tempi

- Il ricorso avverso una sanzione disciplinare deve essere presentato da uno dei genitori (per l'alunno minorenne), mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'OdG entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.
- Il Presidente convoca l'OdG entro 3 giorni dalla presentazione di un'istanza;
- l'avviso di convocazione deve pervenire ai componenti per iscritto almeno 3 giorni prima della seduta; contiene l'indicazione della sede e dell'ora della riunione, oltre all'indicazione dell'oggetto del reclamo da esaminare. In caso di urgenza motivata il Presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno d'anticipo.
- Il Presidente designa di volta in volta un segretario con l'incarico della verbalizzazione.
- Il processo verbale d'ogni riunione è trascritto digitalmente viene sottoscritto dal presidente e dal segretario seduta stante e viene trasmesso gli atti riservati della scuola.
- Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'Organo di Garanzia, e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia.

TABELLA DISCIPLINARE

Tipologia	Comportamenti che determinano mancanze disciplinari	Sanzione articolata progressivamente in relazione alla gravità e al ripetersi dei fatti	Competenza	Conseguenze
Frequenza non regolare	Numero di assenze non dovute a malattia superiore a 15 giorni	Richiamo verbale, privato o in classe. Richiamo annotato RE Nota scritta ai genitori e/o loro convocazione.	Docente Dirigente scolastico.	Sul voto di COMPORTAMENTO se reiterato
	Individuali, collettive o reiterate entrate in			

	ritardo o uscite anticipate dall'Istituto non adeguatamente motivate.			
	Assenze non giustificate e ritardo oltre i limiti nelle giustificazioni.			
Mancanza nell'assolvimento dei doveri scolastici	L'alunno non esegue i compiti assegnati per casa.	Richiamo verbale, privato o in classe. Richiamo annotato riportato sul registro di classe.	Docente Dirigente scolastico Consiglio di Classe	
	L'alunno è sprovvisto del materiale didattico necessario.	Nota scritta ai genitori e/o loro convocazione.		
	L'alunno non fa firmare le comunicazioni che la scuola invia alla famiglia.			
	L'alunno non riporta firmata dai genitori, nei tempi stabiliti, la verifica consegnata. Falsifica le firme o i voti sul libretto giallo e/o sulle verifiche.	Richiamo verbale, privato o in classe. Se la mancanza è ripetuta: convocazione dei genitori		
	L'alunno porta a scuola e utilizza materiale non attinente all'attività didattica (cellulare, lettore mp3 ...)	Richiamo verbale, privato o in classe. Convocazione con coordinatore/dirigente scolastico		

Tipologia	Comportamenti che determinano mancanze disciplinari	Sanzione articolata progressivamente in relazione alla gravità e al ripetersi dei fatti	Competenza	Conseguenze
Mancanza di rispetto alle persone: verso il Capo d'Istituto, i Docenti, il personale tutto della scuola e i compagni.	L'alunno assume comportamenti di disturbo che impediscono o turbano il regolare svolgimento delle attività scolastiche, in particolare quelle didattiche.	Richiamo verbale, privato o in classe. Richiamo scritto sul libretto personale. Richiamo riportato sul registro di classe. Avviso scritto ai genitori e/o loro convocazione.	Docente Dirigente scolastico Consiglio di classe	Sul voto di condotta secondi I criteri stabiliti dal Collegio docenti, di norma senza determinarne l'insufficienza. Sospensione dalle visite e dai viaggi d'istruzione.
	L'alunno utilizza un linguaggio volgare. L'alunno si comporta in maniera violenta e litigiosa, provocando danni fisici a cose e/o persone. L'alunno commette azioni che violano la dignità e il rispetto della persona umana.			Attività riparatoria. Se il comportamento è reiterato sospensione fino a 15 giorni.
	L'alunno invia e divulga, attraverso videofonini o altri strumenti elettronici, immagini o registrazioni, effettuate all'interno dei locali della scuola senza il consenso delle persone interessate.	In caso di mancanza grave e/o ripetuta è disposta: La sospensione dalle lezioni per un periodo congruente alla gravità fino a 15 gg. Violazione del diritto alla privacy, costituisce reato e comporta il pagamento di una sanzione amministrativa secondo i termini di legge	Dirigente Consiglio di classe Consiglio di Istituto	Allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni. Allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni. Se il comportamento è reiterato, sul voto di condotta, secondo I criteri stabiliti dal Collegio docenti, determinandone l'insufficienza con conseguente non ammissione

		(Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007).		alla classe successiva o agli esami terminali.
Mancato rispetto dell'ambiente e danno alle attrezzature e agli arredi	L'alunno usa in modo scorretto il materiale didattico e le attrezzature, insudiciandolo o danneggiandolo.	Richiamo scritto sul registro di classe Ripristino delle condizioni originarie degli ambienti e dei beni mobili e immobili deteriorati, con esecuzione immediata.	Dirigente scolastico Consiglio di classe per la sospensione.	Sul voto di condotta. Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni.
	L'alunno non rispetta l'ambiente scolastico, insudiciandolo o danneggiandolo.	Coinvolgimento della famiglia e richiesta del risarcimento economico.	Consiglio di Istituto per l'allontanamento dalla comunità scolastica.	Allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni.
	L'alunno provoca danneggiamento a locali, suppellettili, strumenti di laboratorio etc.			
Mancata osservanza delle norme di sicurezza	L'alunno si comporta in modo poco controllato e pericoloso per la salvaguardia della propria persona.	Richiamo verbale, privato o in classe Richiamo scritto sul libretto personale Richiamo riportato sul registro di classe	Consiglio di classe per la sospensione fino a 15 giorni	Sul voto di condotta Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni.
	L'alunno mette in pericolo l'incolumità delle persone.		Consiglio di Istituto.	Allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni.
Altre violazioni	L'alunno fuma a scuola.	Comunicazione scritta alla famiglia.	Docente Dirigente scolastico Consiglio di classe	Sul voto di condotta Allontanamento dalla comunità scolastica anche oltre i 15 giorni.
	L'alunno si appropria di oggetti o di denaro altrui, fa commercio di materiale a scuola.	Restituzione del materiale Informazione alla famiglia	Dirigente scolastico Consiglio di classe	

La dirigente scolastica
Dott.ssa Anna POLLIANI